

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 73

Riunione del 12 maggio 2010

68.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **ROBERTO PORCHEDDU** n.q. di Presidente p.t.
- **A.S. GYMLAND** in persona del Presidente p.t.

Sono presenti:

- Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine - Componente Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **ROBERTO PORCHEDDU, n.q. di Presidente della A.S. Gymland**
"per aver effettuato il primo tesseramento on line dell'atleta minore Beatrice TROGU in aperta violazione della norma che subordina l'effettivo primo tesseramento al possesso del modulo regolarmente firmato dagli atleti e dai genitori esercenti la patria potestà, giacchè il Presidente che esegue on line il primo tesseramento, ho l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità delle firme, violando pertanto gli art. 17 e 19 dello Statuto FIPAV e artt. 21, 24 e 28 R.A.T. e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI";

- **A.S. GYMLAND:** *"in persona del l.r.p.t. ex art. 55 comma 2 e 3 lett. a reg. Giur. E 2 R.A.T. per i fatti contestati al proprio Presidente"*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 21 Aprile 2010. In tale data, la CGN, non avendo prova certa della ricezione dell'avvenuta convocazione, rinviava il procedimento per la discussione all'udienza del 12 Maggio 2010 nella quale, alla presenza del rappresentante della Procura Federale, nessuno compariva per gli incolpati che, con missiva del 16/4/2010, dichiaravano l'impossibilità di

presenziare alla seduta fissata e negavano ogni addebito in merito ai capi di incolpazione oggetto di giudizio.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto delle difese allegate dagli incolpati;

Premesso che

- con lettera del 18/1/2010 l'atleta Beatrice TROGU, unitamente agli esercenti la potestà genitoriale, denunciava all'Ufficio Tesseramento asserite irregolarità nella procedura di tesseramento on line per non aver mai provveduto alla sottoscrizione della modulistica prevista dalla FIPAV;
- secondo le risultanze documentali dell'Ufficio Tesseramento, invece, l'atleta risultava tesserata presso il sodalizio A.S. GYMLAND in data 30/10/2009;
- per tali motivi, l'Ufficio Tesseramento revocava l'omologa del primo tesseramento dell'atleta medesima alla società A.S. GYMLAND perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale, ai sensi dell'art. 29 R.A.T., per quanto di competenza.
- le circostanze fattuali della fattispecie in esame, con specifico riferimento alla mancata sottoscrizione dell'atleta minore e dei di lei genitori, appaiono documentalmente provate e pacificamente ammesse dagli incolpati anche nella memoria difensiva inviata a codesta Commissione.
- secondo le norme statutarie e regolamentari, i Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento hanno l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni, prima dell'inoltro in via telematica dell'apposita modulistica.
- le contestazioni degli incolpati, relative ad un'assunta non funzionalità della procedura di tesseramento, non possono trovare accoglimento in quanto frutto di un'interpretazione errata e del tutto personale del meccanismo di tesseramento.
- questo, infatti, prima dell'invio della modulistica e quindi del perfezionamento del tesseramento stesso,

- a) consente più volte di rimediare ad eventuali errori di inserimento e/o battitura;
- b) richiede la sottoscrizione dell'atleta (ed eventualmente dei genitori esercenti la potestà) di cui è precipuo onere del Presidente verificarne la completezza e l'autenticità;
- l'esposto presentato dall'atleta, evidenzia l'assoluta mancanza di volontà ed autorizzazione al suddetto tesseramento e che la negligente condotta posta in essere dagli incolpati, pur in assenza di dolo, è meritevole di adeguata sanzione disciplinare perché, in ogni caso, assunta in palese violazione delle norme statutarie e regolamentari.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Roberto Porcheddu la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre ed a carico del sodalizio A.S. GYMLAND, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di € 300,00.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai



Roma, 21 maggio 2010